



MIT Conseguimento o duplicato per conferma di validità di una patente di guida di cittadini iscritti all'AIRE

FAI INFORMA 139/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con [circolare prot. 18710 del 1 luglio u.s.](#), la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito dei chiarimenti sulle operazioni di conseguimento o duplicato per conferma di validità di una patente di guida di cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

Il MIT ricorda che il concetto di residenza normale è quello a cui fa riferimento l'art. 7 [della direttiva 2006/126/CE](#) ai fini del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida, secondo la definizione dettata all'art. 12 della stessa direttiva:

“Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.”

Anche nel codice della strada, il comma 1 [dell'articolo 118-bis](#), dispone che ai fini del rilascio o del rinnovo di una patente di guida, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Residenza normale che, come ha specificato in seguito il MIT con la [circolare prot. n. 7791/08.03 del 3 aprile 2014](#), interessa anche i cittadini italiani privi di residenza anagrafica in Italia.

Queste regole si applicano anche agli iscritti all'AIRE e pertanto: un candidato al conseguimento di una patente di guida italiana o un conducente che ne chiede il rinnovo può procedere a tali operazioni in Italia, purché abbia la residenza normale nel nostro Paese, da dichiarare nelle forme e nei modi di cui alla citata circolare del 3 aprile 2014. E' fatta salva la procedura prevista al comma 9 dell'[art. 126 cds](#), sulla conferma della validità della patente tramite un'autorità diplomatico consolare italiana nello Stato estero di residenza o dimora.

In ultimo, il MIT evidenzia che ai fini del conseguimento e del rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), rileva la stessa interpretazione di residenza normale per l'applicazione dell'art. 9 della [direttiva \(U.E\) 2022/2561](#) e della corrispondente norma di attuazione italiana di cui all'art. 21 del [d.lgs 286/2005](#).